



**Prot. N°**

**Protocollo per la gestione delle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione dei processi con rito direttissimo, nonché dei procedimenti innanzi al Tribunale del riesame e delle Misure di Prevenzione**

**condiviso da  
Tribunale ordinario di L'AQUILA  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'AQUILA**

**Ordine Distrettuale degli Avvocati di L'AQUILA  
Camera Penale di L'AQUILA "E. Lopardi jr."**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di L'Aquila hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida del fermo e/o dell'arresto e di celebrazione del contestuale eventuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento e abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice per le Indagini preliminari e/o al Giudice del dibattimento, saranno tenute con le modalità del video collegamento, così come i giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, anche in ragione del termine a difesa, e seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.

In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari o restrizione in camera di sicurezza, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

Alla firma del presente protocollo il collegamento su piattaforma Teams con la Casa Circondariale di L'Aquila è stato testato positivamente e si è ottenuta la disponibilità del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Questura di L'Aquila e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ad effettuare il collegamento telematico dell'arrestato/fermato e della persona da sottoporre ad interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. che non siano ristretti in carcere con l'aula di udienza "virtuale" del Giudice, mediante sistema Teams, presso un locale in loro dotazione, che consenta anche contatti telefonici con il difensore.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, previa comunicazione alle parti interessate a mezzo telefono.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore -ove possibile- il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. In caso di rinvio dell'udienza al prevenuto verrà assicurata la possibilità di partecipare nel medesimo luogo, salvo che non venga trasferito nella casa circondariale o che il luogo di applicazione degli arresti domiciliari venga spostato nel territorio di altra forza dell'ordine a cui verranno dunque demandate le incombenze del caso.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

Qualora il difensore decida di essere presente fisicamente in aula, il predetto sarà tenuto a dotarsi di p.c. portatile dotato di microfono, telecamera e collegamento internet per essere ammesso nella stanza virtuale del Giudice su piattaforma Teams, ove si tiene l'udienza.

In mancanza, dovrà darsi atto che il difensore non partecipa all'udienza, poiché questa non si tiene in aula ma nella stanza virtuale del Giudice, alla quale, in mancanza dei predetti strumenti, il difensore non può accedere; in tali casi si farà luogo alla nomina di un difensore di ufficio al quale verrà immediatamente comunicato il link per l'ammissione all'udienza nella stanza virtuale del Giudice.

Il difensore comunicherà, altresì, alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail (non PEC) al quale desidera voler ricevere gli atti e l'invio del link per l'accesso alla stanza virtuale del Giudice ai fini della trattazione del procedimento in via telematica. Le medesime indicazioni verranno inserite a cura del difensore nell'atto di nomina, ovvero nella procura speciale allo stesso rilasciata.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere. Nel caso in cui il difensore opti per la presenza fisica in aula, sarà tenuto a dotarsi di apparecchio cellulare con il quale mettersi in comunicazione con l'indagato nel luogo ove questi si trova.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà alla Segreteria del Pubblico Ministero di turno il verbale d'arresto/fermo, la notizia di reato e tutti gli atti/documenti relativi all'arresto in formato PDF e WORD tramite "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti, ovvero, invierà gli stessi a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica di L'Aquila, indicando il nominativo del difensore di fiducia o di ufficio, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La Segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà (a seconda dei casi, mediante importazione dal "Portale NDR" oppure, qualora non possibile, mediante scarico degli allegati ricevuti via mail dalla P.G. e/o

scannerizzazione degli atti/documenti) alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - oppure la richiesta di convalida di arresto/fermo innanzi al G.I.P. con contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari personali, con la relativa sottoscrizione, il verbale di arresto, la notizia di reato con i relativi atti allegati, l'eventuale verbale di perquisizione e sequestro con relativo decreto di convalida) ed alla sua trasmissione per via telematica alla Cancelleria del G.I.P. o del Tribunale (in caso di giudizio direttissimo), contemporaneamente al deposito del fascicolo "cartaceo", secondo i termini stabiliti dal C.P.P. .

Nello stesso momento, copia del fascicolo digitale del P.M. verrà trasmesso dalla Segreteria di quest'ultimo al difensore che risulterà nominato al momento dell'invio degli atti dalla Procura della Repubblica al Giudice procedente.

Qualora, in un momento successivo a quello sopra indicato, dovesse intervenire la nomina di un nuovo difensore che si aggiunga o si sostituisca al precedente, sarà onere di tale avvocato chiedere copia del fascicolo digitale del P.M. al collega precedentemente nominato oppure alla Cancelleria del G.I.P. o del Tribunale (in caso di giudizio direttissimo) procedente.

L'invio al difensore degli atti in formato digitale relativi al procedimento saranno trasmessi al difensore dalla Segreteria della Procura della Repubblica presso l'indirizzo e-mail che lui stesso avrà comunicato oralmente alla P.G. operante nel momento in cui riceverà avviso dell'arresto/fermo e che avrà poi riportato nel testo del suo atto di nomina.

Qualora la comunicazione avvenga nei confronti del difensore d'ufficio la stessa si riterrà validamente eseguita all'indirizzo di posta elettronica, anche non pec, risultante dall'Albo online dell'Ordine degli Avvocati.

Gli atti del procedimento penale saranno comunque condivisi in udienza mediante Microsoft Teams.

Il decreto del P.M. di presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo, la richiesta di convalida dell'arresto/fermo del P.M. ed il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto/fermo emesso dal G.I.P. indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore, dati che saranno stati inseriti dalla P.G. operante nel verbale di arresto/fermo.

Ciascuno di tali atti indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando per quale lingua.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.

11. Il Giudice stabilirà il collegamento (con Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria operante, il Difensore, il Cancelliere, l'addetto al servizio di stenotipia, l'interprete se necessario) attraverso la "stanza virtuale" o videoconferenza, utilizzando gli indirizzi mail indicati nell'atto di presentazione e nei verbali di cui ai punti che precedono, assicurandosi che il difensore abbia ricevuto gli atti da almeno 60 minuti e che gli stessi siano condivisi in udienza mediante la piattaforma Microsoft TEAMS dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. Il personale addetto alla stenotipia curerà la registrazione della videoconferenza e la sua archiviazione nell'apposita applicazione della stanza virtuale, o comunque attraverso altro idoneo strumento informatico che verrà messo a disposizione delle parti.

13. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, lo stesso presenzierà di regola nel luogo in cui si trova l'arrestato ovvero, solo per motivate ragioni organizzative, nell'aula di udienza, e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'arrestato e con le altre parti processuali. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio dell'interprete.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o preventivamente o contestualmente attraverso l'indirizzo di posta [udienzepenaliTEAMS.tribunale.laquila@giustizia.it](mailto:udienzepenaliTEAMS.tribunale.laquila@giustizia.it). Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in Teams.

16. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga quando prevista, salve obiettive ragioni di urgenza e previa dispensa da parte del Giudice procedente.

17. Qualora la partecipazione del difensore avvenga da remoto la polizia giudiziaria darà atto, con un verbale di operazioni compiute, delle attività poste in essere per le finalità che precedono e delle modalità di partecipazione della persona interessata anche relativamente ai colloqui riservati tenuti con il difensore.

18. L'addetto alla stenotipia curerà in ogni caso, oltre la registrazione nelle modalità sopra previste, anche la trascrizione dell'eventuale interrogatorio e delle dichiarazioni rese della persona indagata e/o imputata, dando atto della impossibilità di sottoscrizione. Le stesse modalità sono previste nel caso si proceda ad audizione di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria.

19. Nel caso la persona imputata in un giudizio direttissimo, anche attraverso il difensore, scelga procedersi con riti alternativi quali l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ovvero con il rito abbreviato non condizionato si procederà con le stesse modalità telematiche, anche in caso eventuale rinvio. In tale ultimo caso e nell'ipotesi in cui l'imputato resti sottoposto a misura cautelare, anche diversa dalla detenzione in carcere, il procedimento proseguirà nelle medesime forme telematiche e all'imputato verrà assicurata la possibilità di presenziare presso il medesimo luogo in cui ha avuto inizio, ovvero, qualora non più detenuto in carcere, presso uno degli uffici di polizia giudiziaria che verranno preventivamente indicati dal Giudice procedente, cui sarà autorizzato a recarsi con o senza scorta. Eventuali diversi riti, ovvero qualora il prevenuto non sia più sottoposto a misura cautelare, proseguiranno nelle forme ordinarie in base al ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

20. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'AQUILA, nell'ambito della ordinaria attività di predisposizione degli elenchi dei difensori d'ufficio, curerà per il caso degli arrestati o fermati e comunque ai fini della

corretta attuazione del presente protocollo, che i difensori reperibili abbiano la disponibilità della piattaforma informatica prevista nel presente protocollo e che si rendano disponibili entro 60 minuti dalla ricezione dell'avviso.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'AQUILA curerà altresì la disponibilità di una postazione informatica per i difensori che intendano o debbano, per ragioni tecniche o indisponibilità di mezzi informatici, comunque accedere nei locali del Palazzo di Giustizia ai fini dello svolgimento dell'incarico e ai fini della celebrazione dell'udienza in via telematica prevista dal presente protocollo.

21. Le medesime modalità di svolgimento e partecipazione si applicheranno anche:

- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati detenuti in carcere;
- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati sottoposti agli arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive, previa individuazione del locale Ufficio di PG nel quale l'indagato dovrà recarsi per partecipare all'udienza da remoto.

In tal caso, la cancelleria di riferimento è quella dell'Ufficio GIP la quale, assieme alla comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, trasmetterà al difensore indicato nella stessa l'intero provvedimento;

- alle udienze del Tribunale del Riesame; in tal caso la cancelleria di riferimento è quella del Tribunale del Riesame ove le segreterie delle Procure dovranno far pervenire gli atti in formato digitale;

- alle udienze per l'applicazione di misure di prevenzione; in tal caso la cancelleria di riferimento è quella del Tribunale ove le segreterie delle Procure dovranno far pervenire gli atti della proposta in formato digitale.

Il presente Protocollo avrà validità a decorrere dal 30 marzo 2020 sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

DOTT. CIRO RIVIEZZO

---

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA

DOTT. MICHELE RENZO

---

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

DOTT.SSA ALESSANDRA ILARI

---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA

AVV. MAURIZIO CAPRI

---

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI L'AQUILA

AVV. GIAN LUCA TOTANI

---

IL MAGRIF DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA

DOTT. GUIDO COCCO

---

IL MAGRIF DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

DOTT.SSA GUENDALINA BUCCELLA

---

IL MAGRIF DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

DOTT. STEFANO IANNACCONE

---

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

DOTT.SSA DANIELA ROSA

---

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA

DOTT.SSA MARIA RITA DI MEO

---